

Roma, 15 settembre 2023

Prot. n. 71

Dott.ssa **Mariaisabella Gandini**
Direttore Generale del personale e della formazione

Dott. **Giuseppe Cacciapuoti**
Direttore Generale del personale, delle risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Oggetto: *diritto alla conservazione del posto ex art. 19 commi 10 e 11 CCNL 2019/2021 ed obbligo di preavviso – le incongruità delle circolari DG pers. DOG 34/2023 del 27.7.2023 e DG pers. DGMC 5/2023 del 9.8.2023*

Con le note circolari di cui all'oggetto codeste Centrali Amministrazioni, recependo recenti orientamenti applicativi ARAN in merito al diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del periodo di prova riconosciuto al lavoratore a tempo indeterminato il quale abbia vinto un concorso pubblico presso altra pubblica amministrazione, hanno affermato che l'istituto della conservazione del posto **non può considerarsi alla stregua di un periodo di aspettativa in grado di sospendere il rapporto di lavoro, ma va considerato un diritto del dipendente esercitabile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.** Da tale assunto, secondo le predette circolari, consegue che **il lavoratore a tempo indeterminato, vincitore di concorso, il quale intende avvalersi del predetto diritto deve necessariamente dimettersi dall'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei termini di preavviso ex art. 68 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016/2018, prima dell'assunzione presso la nuova amministrazione, salvo poi optare all'esito del periodo di prova per l'uno o l'altro impiego.**

Questa Organizzazione Sindacale esprime forti perplessità sul rispetto dei termini di preavviso richiesto dalle circolari. Ed invero è noto che **le pubbliche amministrazioni (comprese le articolazioni del Ministero della Giustizia) comunicano la data della presa di possesso ai vincitori di concorso solo con qualche giorno di anticipo sì rendendo oggettivamente impossibile per i pubblici dipendenti vincitori di rassegnare le dimissioni nel rispetto del termine di preavviso.**

È singolare che le circolari in questione non contemplino la fattispecie di cui in premessa ossia l'impossibilità per il lavoratore di rispettare il termine di preavviso a causa del ritardo nella comunicazione della data di presa di possesso nella nuova p.a. È singolare anche che le due circolari

non tengano conto del fatto che in passato la Funzione Pubblica si era già pronunciata sull'argomento affermando che nel caso della conservazione del posto per il lavoratore a tempo indeterminato dimissionario perché vincitore di un pubblico concorso non sussiste l'obbligo di preavviso (allegato 1).

Inoltre, si rappresenta che il rispetto dei termini di preavviso potrebbe costringere il lavoratore anche a rinunciare alla fruizione delle ferie maturate e non godute al fine di evitare ulteriori decurtazioni stipendiali per violazione dell'obbligo di preavviso.

Tanto premesso, laddove non fosse possibile, a legislazione vigente, derogare all'obbligo di preavviso, al fine di evitare l'incardinarsi di un contenzioso nella ipotesi in cui il lavoratore a tempo indeterminato, vincitore di un concorso pubblico in altra p.a., subisca ritenute stipendiali per aver violato, senza colpa, i termini di preavviso, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede che le circolari di cui innanzi siano opportunamente emendate nel senso prospettato.

Confidando in un positivo riscontro, si porgono distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra





Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Parere UPPA n.26/07

DFP-0044757-21/11/2007-1.2.3.3

AERO CLUB D'ITALIA
c.a. Direttore generale
ROMA

OGGETTO: manifestazione di opzione per rapporto di lavoro con altra amministrazione presentata da proprio dipendente nel caso di vincita di concorso.

Si fa riferimento al quesito posto da codesto Ente con lettera del 30 ottobre 2007, n. 18379, con il quale viene prospettata la questione della necessità del rispetto della disciplina contrattuale sul preavviso per il caso di un proprio dipendente che, avendo vinto un concorso presso l'amministrazione scolastica, abbia manifestato la volontà di optare per il nuovo rapporto chiedendo l'applicazione dell'art. 1, comma 9, del CCNL 14 febbraio 2001 comparto enti pubblici non economici.

Si espongono in proposito le seguenti considerazioni.

L'art. 1, comma 9, del menzionato contratto prevede: *"Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso la stessa od altra amministrazione o ente, ha diritto, durante il periodo di prova, alla conservazione del posto senza retribuzione, presso l'ente di provenienza, e, in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente, rientra, a domanda, nel profilo di provenienza."* La clausola in questione disciplina un regime di favore per il dipendente finalizzato a consentirgli di accettare altri impieghi e svolgere con serenità la prestazione lavorativa presso il nuovo datore, valutando anche la convenienza se permanere nel successivo vincolo contrattuale o rientrare nell'organizzazione di originaria appartenenza.

Come noto, nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni vigono il principio dell'incompatibilità e del divieto di cumulo di impieghi. La normativa di riferimento è ancora contenuta negli artt. 60 e ss. del T.U. d.P.R. n. 3 del 1957, mantenuto in vita sotto questo profilo dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

In particolare, per quanto interessa in questa sede, l'art. 65 del menzionato d.P.R., dopo aver previsto al comma 1 che *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali"* al comma 3 dispone: *"L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente (...) alla data di assunzione del nuovo impiego."*

✓

Dalla documentazione allegata alla richiesta di parere risulta che il dipendente dell'Aero Club ha manifestato un'opzione per il nuovo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 5, del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995. Questa clausola, nel disciplinare gli adempimenti preliminari alla costituzione del rapporto con la stipula del contratto, prevede che l'interessato debba dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, dovendosi in caso contrario presentare una dichiarazione espressa di opzione per la nuova amministrazione o per il nuovo rapporto di lavoro.

Ciò posto, ad avviso dello scrivente, il caso di manifestazione dell'opzione per il nuovo rapporto di lavoro non dà luogo ad una ordinaria ipotesi di recesso con obbligo di preavviso (dimissioni), trattandosi invero di una fattispecie particolare, disciplinata dalla legge (dal punto di vista oggettivo - divieto di cumulo) e dal contratto (dal punto di vista soggettivo con l'attribuzione dell'opzione e oggettivo con la conservazione del posto nell'originaria amministrazione), in cui la cessazione del rapporto precedente si verifica di diritto (risoluzione automatica del rapporto) in base alla norma che pone il divieto di cumulo di impieghi e alla volontà dell'interessato.

Da ciò ne consegue che il dipendente non è tenuto a rispettare il termine di preavviso o a corrispondere l'indennità sostitutiva, non vertendosi in ipotesi ricadente nel campo di applicazione dell'art. 25 del menzionato CCNL del 6 luglio 1995.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaio



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>

Data sabato 16 settembre 2023 - 07:45

diritto alla conservazione del posto ex art. 19 commi 10 e 11 CCNL 2019/2021 ed obbligo di preavviso – le incongruità delle circolari DG pers. DOG 34/2023 del 27.7.2023 e DG pers. DGMC 5/2023 del 9.8.2023

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/09/2023 alle ore 07:45:59 (+0200) il messaggio
"diritto alla conservazione del posto ex art. 19 commi 10 e 11 CCNL 2019/2021 ed obbligo di preavviso ? le
incongruità delle circolari DG pers. DOG 34/2023 del 27.7.2023 e DG pers. DGMC 5/2023 del 9.8.2023"
proveniente da "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it"

ed indirizzato a:

prot.dgmc@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.dog@giustiziacert.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec21010.20230916074559.55797.339.1.51@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)

Prot. 11345/2023/E
del 27-07-2023



C/34/2023

Vog



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione

Al Sig. Dirigente Amministrativo

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Dirigente Amministrativo

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi delle Corti di Appello

Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti D'Appello

Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi delle Procure Generali

Alla Sig. Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia

Al Sig. Dirigente Amministrativo

Al Sig., Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Al Sig. Dirigente Amministrativo

All'Ufficio I^a della Direzione Generale del personale e della Formazione

*E, per opportuna conoscenza, al Sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi*

OGGETTO: Conservazione del posto ai sensi dell'art.19, commi 10 e 11 CCNL personale comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9 maggio 2022 - nuove indicazioni

Rispondendo ad alcuni quesiti l'ARAN ha emanato i pareri CFC115c e CFC116a, con i quali ha disciplinato l'istituto della conservazione del posto previsto dall'art.19, commi 10 e 11 del CCNL personale Comparti Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022, modificando l'indirizzo seguito fino ad ora da questa Direzione Generale.

In particolare l'art.19 commi 10 e 11 CCNL personale Comparti Funzioni centrali riconosce da un punto di vista soggettivo il diritto alla conservazione del posto solamente al personale assunto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova; il diritto può essere esercitato qualora il dipendente sia vincitore di un concorso pubblico presso le amministrazioni rientranti nell'ambito applicativo del diritto del lavoro pubblico contrattualizzato, così come delineato dall'art.1 comma 2 del D, Lgs 165/2001.

La durata del periodo di conservazione del posto è da considerarsi in *"modo rigido"* corrispondente all'arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione, senza tener conto degli eventi personali che possano modificare la durata, in quanto, solo individuando un termine oggettivo ben definito è possibile contemperare l'interesse del dipendente alla conservazione e quello dell'amministrazione a poter usufruire della disponibilità del posto in tempi certi.

Ciò posto, alla luce dei chiarimenti forniti dall'ARAN (allegati alla presente) l'istituto della conservazione del posto **non è da considerarsi un'aspettativa** che comporta la sospensione del rapporto di lavoro, bensì un diritto riconosciuto e conseguente alla **cessazione del rapporto di lavoro**; infatti, il dipendente ha l'onere di rassegnare le dimissioni presso l'amministrazione di appartenenza estinguendo il rapporto di lavoro prima dell'assunzione nella nuova amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art.68 del CCNL personale comparto funzioni centrali del 12.02.2018 tutt'ora vigente.

A sua volta, al fine di garantire l'effettiva conservazione del posto, l'amministrazione ha l'onere di conservare il posto di lavoro per tutta la durata del periodo di prova come sopra individuato.

Alla scadenza del periodo di prova il posto ritornerà nella disponibilità dell'amministrazione a meno che il dipendente non abbia esercitato il diritto di rientrare presso l'amministrazione di appartenenza; nel qual caso l'amministrazione dovrà predisporre un nuovo contratto individuale di lavoro avendo cura di inquadrare il dipendente *"nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza"* garantendo, nel contempo, gli sviluppi economici già acquisiti dal lavoratore.

Pertanto, dal punto di vista operativo, sarà necessario che:

- Il dipendente rassegni le dimissioni presso l'ufficio di appartenenza depositando contestualmente istanza per la conservazione del posto ai sensi dall'art.19 commi 10 e 11 CCNL personale Comparti Funzioni centrali vigente;
- Gli uffici di appartenenza predispongano la presa d'atto delle dimissioni tenendo conto dei termini di preavviso e dell'indennità di mancato preavviso, così come indicato nella

circolare m_dg.DOG.6/06/2022 0141632 che ad ogni buon fine viene allegata alla presente e inseriscano nella medesima l'indicazione della richiesta di conservazione del posto.

I provvedimenti di presa d'atto e l'istanza di conservazione del posto andranno **trasmessi entro 5 giorni dalla data delle dimissioni** all'Ufficio IV – reparto cessazioni e reparto aspettative di questa direzione, nonché alle Ragionerie territoriali dello Stato, provvedendo immediatamente alla comunicazione obbligatoria ex art.9 bis comma 2 del D.L. n.510/1996, come sostituito dal comma 1180 dell'articolo unico della legge n.296 del 2006.

Gli uffici, pertanto, non dovranno più trasmettere la comunicazione relativa al mancato rientro in servizio, ma eventualmente dovranno trasmettere tempestivamente nota con cui si comunica la volontà del dipendente di rientrare in servizio.

Si rappresenta che è possibile trovare i relativi moduli sul sito web del Ministero, seguendo il seguente iter: Home/Come fare per/Schede per il personale/Dimissioni dal servizio al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_21_1.page?tab=m.

- L'ufficio IV- reparto cessazioni – provveda, una volta ricevuto il provvedimento di presa d'atti delle dimissioni, ad annotare la cessazione e, ove ricorra il caso, a procedere al recupero dell'indennità per mancato preavviso.
- L'ufficio IV- reparto aspettative - provveda agli adempimenti relativi al congelamento del posto dandone comunicazione al dipendente interessato;
- L'Ufficio III- concorsi e assunzioni provveda alla predisposizione di un nuovo contratto individuale di lavoro finalizzato alla soddisfazione del diritto alla conservazione del posto, avendo cura di inquadrare il dipendente *“nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza”*

Si invitano tutti i destinatari in indirizzo a garantire la diffusione della presente nota presso gli Uffici giudiziari del territorio di competenza.

Si allegano:

pareri ARAN CFC115c e CFC116a

IL DIRETTORE GENERALE
Mariaisabella Gandini



GANDINI MARIAISABELLA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
26.07.2023 15:25:58
GMT+01:00

Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni

Home Agenzia Contrattazione Accertamento Rappresentatività Orientamenti applicativi

Pubblicazioni e Statistiche Strumenti Operativi AranSegnalazioni

CERCA

Orientamenti applicativi

Comparti

Aree Dirigenziali

Contratti quadro

Raccolte sistematiche orientamenti

Ultimi orientamenti applicativi pubblicati

Home > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Funzioni Centrali

 CFC115a



Il diritto alla conservazione del posto di lavoro nel caso di vincita di concorso pubblico viene riconosciuto al dipendente anche se quest'ultimo risulta vincitore in un'Amministrazione non appartenente a nessun comparto o area di contrattazione?

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro è stabilito nell'art. 19, commi 10 e 11, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 ed è riconosciuto, com'è noto, ai lavoratori a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova assunti nelle Amministrazioni rientranti nell'ambito applicativo del comparto delle Funzioni Centrali ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CCNL citato. È dunque un diritto soggettivo che spetta ai lavoratori di queste Amministrazioni, le quali lo riconoscono "per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'Amministrazione di destinazione".

Benché non vi sia un'esclusione esplicita delle Amministrazioni non rappresentate da ARAN in sede di contrattazione, come ad esempio gli Organi Costituzionali o le Autorità Indipendenti, dalla formulazione adottata nella norma e, in particolare, dalla locuzione "disposizioni contrattuali", si può desumere che il diritto alla conservazione del posto di lavoro è riconosciuto soltanto nei casi di vincita di concorso pubblico presso le Amministrazioni - anche di diverso comparto - rientranti nell'ambito applicativo del diritto del lavoro pubblico contrattualizzato, così come delineato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Risultano, pertanto, escluse tutte quelle Amministrazioni i cui rapporti di lavoro sono retti dal diritto pubblico.

Iscriviti alla newsletter - AranSegnalazioni

Iscrizione

Direzione Contrattazione 1

Tel. 06.32.483.231/232

Fax. 06.32.483.393

Direttore: Dott.ssa Maria Vittoria Marongiu

Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni

Home Agenzia Contrattazione Accertamento Rappresentatività Orientamenti applicativi

Pubblicazioni e Statistiche Strumenti Operativi AranSegnalazioni

CERCA

Orientamenti applicativi

Home > [Orientamenti Applicativi](#) > [Comparti](#) > Funzioni Centrali

 CFC116a

Iscriviti alla
newsletter -
AranSegnalazioni

Iscrizione

Comparti

Aree Dirigenziali

Contratti quadro

Raccolte
sistematiche
orientamenti

Ultimi
orientamenti
applicativi
pubblicati



Un dipendente che ha vinto un concorso pubblico presso un'altra Amministrazione o Ente deve presentare le proprie dimissioni e risolvere in tal modo il rapporto di lavoro?

Il dipendente vincitore di concorso pubblico ha l'onere di rassegnare le dimissioni presso l'Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018, estinguendo in tal modo il proprio rapporto di lavoro prima dell'assunzione nella nuova amministrazione. Allo stesso tempo, l'Amministrazione di provenienza ha l'onere di conservare il posto in dotazione organica per tutta la durata del periodo di prova pervenuta nell'Amministrazione di destinazione. *

Direzione
Contrattazione 1

Tel. 06.32.483.231/232

Fax. 06.32.483.393


Direttore: Dott.ssa **Maria
Vittoria Marongiu**

Nel caso in cui il dipendente volesse esercitare il diritto di cui all'art. 19, commi 10 e 11, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022, e rientrare così presso l'Amministrazione di provenienza, quest'ultima dovrà predisporre un nuovo contratto individuale di lavoro, avendo cura di inquadrare il dipendente "nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza" e di garantire gli sviluppi economici già acquisiti dal lavoratore.

© ARAN

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni
Via del Corso, 476 - 00186 ROMA

C.F. 97104250560

Amministrazione Trasparente Privacy Accessibilità Mappa del sito Webmaster  Feed RSS
Login



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
*Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei
Provvedimenti del Giudice Minorile*

Lettera circolare *5/2023*

Alle Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile

Alle Direzioni degli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna

LORO SEDI

e, p. c.

Al Sig. Capo Dipartimento

Al Sig. Vice Capo Dipartimento

Al Direttore Generale per l'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova

Ai Direttori degli Uffici I, II, III e IV della Direzione Generale del personale,
delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile

Ai Direttori degli Uffici I, II e III della Direzione Generale
per l'Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova

Ai Direttori degli Uffici I, II, III e IV del Capo Dipartimento

SEDE

**OGGETTO: Conservazione del posto ai sensi dell'art.19, commi 10 e 11 CCNL personale
Comparto Funzioni Centrali 2019-2021.**

Sulla scorta degli orientamenti applicativi recentemente espressi dall'ARAN (CFC115c e CFC116a9 circa l'istituto della conservazione del posto di lavoro ex art.19, commi 10 e 11 del CCNL personale Comparto Funzioni Centrali 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022, questa Direzione Generale intende precisare quanto segue.

L'art.19, commi 10 e 11, CCNL personale Comparto Funzioni Centrali riconosce a tutto il personale assunto a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova, il diritto alla conservazione del posto del posto di lavoro; tale diritto può essere esercitato dal dipendente pubblico risultato vincitore/idoneo di un concorso pubblico presso altre amministrazioni pubbliche, in vista della successiva assunzione.

La durata del periodo di conservazione del posto di lavoro è commisurata al periodo di prova da espletarsi presso la nuova amministrazione pubblica all'esito del quale il dipendente dovrà operare debita e tempestiva scelta: fare rientro presso l'amministrazione di "origine", ovvero, optare per la nuova amministrazione di "destinazione".

Il periodo di conservazione che la legge riconosce al dipendente pubblico trova la sua *ratio* in una duplice funzione: da un lato, attraverso la previsione di un congruo termine, nella attribuzione al dipendente pubblico della facoltà di valutare con la necessaria ponderazione la migliore lavorativa maggiormente compatibile con le proprie esigenze di vita; dall'altro, nella possibilità, per la pubblica amministrazione, di disporre della posizione lavorativa del dipendente in piena sintonia con le proprie esigenze organizzative.

Proprio la natura eccezionale della disposizione in questione, che deroga ai principi generali in materia di rapporto di lavoro, la rende – in applicazione dei generali canoni ermeneutici – di stretta applicazione ovvero ne limita l'operatività entro confini molto ristretti. L'arco temporale di durata del diritto alla conservazione del posto di lavoro deve, pertanto, corrispondere al periodo di durata del periodo di prova formalmente previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti presso l'amministrazione di destinazione e non può tenere conto di cause di sospensione del rapporto (permessi, malattia, assenze previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva) che possono, in qualsiasi modo, modificarne la durata.

L'individuazione di un termine oggettivo ben definito, difatti, rappresenta lo strumento di contemperamento tra l'interesse del dipendente alla conservazione e quello dell'amministrazione a poter contare sulla disponibilità del posto in tempi certi.

Per tali ragioni, l'istituto della conservazione del posto non può considerarsi alla stregua di un periodo di aspettativa in grado di sospendere il rapporto di lavoro, ma va considerato un diritto del dipendente esercitabile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente, il dipendente ha l'onere di rassegnare le dimissioni presso l'amministrazione di appartenenza estinguendo il rapporto di lavoro prima dell'assunzione presso la nuova amministrazione - *ex* art.68 del CCNL personale Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 sottoscritto il 12.02.2018 - salvo poi operare le rispettive opzioni lavorative.

L'amministrazione di appartenenza ha, a questo punto, l'obbligo di conservare il posto di lavoro per tutta la durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'Amministrazione di destinazione, all'esito della quale il posto di lavoro oggetto di conservazione ritornerà nella disponibilità dell'amministrazione di appartenenza, a meno che, il dipendente non eserciti il diritto di rientrare presso l'amministrazione di "origine". In tale ultimo caso, quest'ultima provvederà alla "*ricostituzione*" del contratto individuale di lavoro, avendo cura di inquadrare il dipendente "*nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza*" garantendo, al contempo, gli sviluppi economici già acquisiti.

A tale opzione interpretativa consegue, dal punto di vista strettamente operativo:

- Il dipendente che intenda beneficiare della conservazione del posto per lo svolgimento del periodo di prova presso altre amministrazioni dovrà presentare presso l'ufficio di appartenenza istanza di preavviso di dimissioni con contestuale richiesta di conservazione del posto ai sensi dell'art. 19 commi 10 e 11 del vigente CCNL personale Comparti Funzioni Centrali. L'istanza dovrà essere corredata delle informazioni attestanti il nuovo rapporto di lavoro, la tipologia di contratto, l'amministrazione di destinazione, la data di decorrenza e la durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'Amministrazione di destinazione;
- Le Direzioni di appartenenza trasmetteranno le istanze presentate dai dipendenti, per la consueta via gerarchica, all'Ufficio III di questa Direzione Generale, il quale provvederà ad emettere il provvedimento di presa d'atto delle dimissioni e contestuale conservazione del posto per l'arco temporale pari alla durata del periodo di prova previsto;
- L'Ufficio III della DGPRAM trasmetterà il provvedimento per la via gerarchica alla Direzione di appartenenza per la notifica al dipendente, all'Ufficio Centrale del Bilancio per il visto di controllo e alle Ragionerie territoriali dello Stato, provvedendo agli adempimenti relativi al congelamento del posto;
- Ricevuto il visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio, l'Ufficio III della DGPRAM provvederà ad annotare la cancellazione del dipendente e a trasmettere il provvedimento vistato a codeste Direzioni per l'eventuale emissione del provvedimento di pagamento, a carico del dipendente, dell'indennità di mancato preavviso lavorato, tenendo conto dei termini previsti dall'articolo 67 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 e alla sede di appartenenza per le comunicazioni obbligatorie *ex art.9 bis* comma 2 del D.L. n.510/1996, come sostituito dal comma 1180 dell'articolo unico della legge n.296 del 2006.

Codeste Direzioni, pertanto, non dovranno più trasmettere la comunicazione relativa al mancato rientro in servizio del dipendente in prova presso un'altra amministrazione, ma eventualmente dovranno trasmettere tempestivamente l'istanza con cui il dipendente, entro la scadenza del termine del periodo di prova, comunichi la volontà di rientrare in servizio. In tal caso l'Ufficio III della DGPRAM provvederà a predisporre un nuovo contratto individuale di lavoro finalizzato alla soddisfazione del diritto alla conservazione del posto, avendo cura di inquadrare il dipendente "*nell'area o categoria e profilo professionale di provenienza*".

Si chiede di garantire la diffusione della presente circolare agli Uffici e Servizi dipendenti, provvedendo in conformità.

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti



VISTO: il capo della sezione e responsabile dell'istruttoria dr. Saulo Patrizi

VISTO: il dirigente Liliana Delle Chiaie